



Ente nazionale per le strade

Direzione Generale

ROMA, lì 21 GIUGNO 1996

DIREZIONE CENTRALE TECNICA
Ispettorato 1° - Ufficio 1°

Protocollo N. 0516 - Allegati :

Classifica: AG.20

Risposta al foglio N. 11840 del 20.06.1996

- Al **Compartimento della Viabilità ANAS
per la Liguria con sede in
GENOVA**

e, per conoscenza:

- Ai **Signori Dirigenti dei Compartimenti
della Viabilità ANAS
LORO SEDI**

- Alla **REGIONE LIGURIA
Servizio Attività della Distribuzione
16100 GENOVA GE
(Rif. nota n.111344 in data 12.10.1995)**

- Al **MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
D.G.F.E.I.B. - Divisione 10^a
Via MOLISE, n.6
00187 ROMA RM**

- Alla **Direzione Centrale Amministrativa
Affari Generali e Personale
Settore 2° - CONCESSIONI
S E D E**

**ANAS
CONCESSIONI**

Oggetto: **Rinnovo concessioni impianti per la distribuzione automatica
di carburanti ad uso autotrazione classificati "tollerati".**

Con riferimento alla nota suddistinta si rende opportuno precisare.

Nel 1989, su richiesta avanzata dal C.I.P.E. (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), questa Direzione Generale richiese ai propri Uffici Periferici l'invio degli elenchi, suddivisi per Strade Statali, degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione esistenti in fregio a Strade Statali non rispondenti alla normativa vigente in materia di "licenze di accesso", e pertanto classificati da questa Amministrazione «**TOLLERATI IN VIA PRECARIA**».

Nel luglio del 1990 il Ministero dell'Industria, presso il quale opera a tutt'oggi il *Comitato Tecnico per la Ristrutturazione della Rete di Distribuzione Carburanti* (previsto dal provvedimento del C.I.P. n.18/1989 del 12.09.1989), richiese all'ANAS il numero degli impianti tollerati in via precaria e di quelli in situazione di irregolarità, per ciascuna provincia del territorio nazionale, poiché l'art. 6/III del D.P.C.M. 11.09.1989 disponeva che: « *...non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso* ».

./.

C:\WINWORD\UFFICIO1\AG-20-6.DOC
G.Casciardi / 11 giugno 1996

In attuazione di detto Decreto Presidenziale questa Azienda, con Circolare N° 47/92 ed avendo gli Uffici Periferici provveduto all'invio dei suddetti elenchi, forniva le necessarie istruzioni per la predisposizione, da parte delle Ditte o Società petrolifere, dei progetti di fattibilità inerenti la rimozione delle cause che rendevano gli impianti non rispondenti alla vigente normativa, fissando la data del **31 dicembre 1994** quale termine utile per la presentazione di detti progetti.

A seguito di richieste avanzate da Società Petrolifere e da Associazioni che operano nel settore, detto termine venne prorogato al **31 marzo 1995** con Circolare N° 43/94 ed al **31 maggio 1995** con Circolare N° 21/95.

Con successiva Circolare N° 29/95, tenuto conto che molte Amministrazioni Comunali non avevano ancora provveduto alla delimitazione dei Centri Abitati ex art. 4 del Nuovo Codice della Strada (all'interno dei quali vige una normativa diversa per gli impianti rispetto ai tratti di strada esterni agli stessi) e che non erano ancora stati emanati i criteri per la classificazione tecnico-funzionale delle strade artt. 2 e 13 del Nuovo Codice della Strada, questa Azienda ha comunicato ai propri Uffici Periferici la sospensione delle procedure di adeguamento alla sicurezza stradale in materia di accessi previste per gli impianti tollerati impartite con le succitate Circolari (N° 47/92 e successive).

Tale sospensiva, tuttavia, non può trovare applicazione per quegli impianti tollerati la cui concessione petrolifera è in scadenza o già scaduta. In quest'ultimo caso con la Circolare N°29/95 è prevista *"una proroga della concessione petrolifera in essere che non potrà essere superiore al periodo previsto dalle Leggi Regionali in materia (due anni)"*.

La dizione di cui alla Circolare ha destato perplessità in quanto la proroga concessoria non è prevista dalle vigenti Leggi dello Stato in materia.

Pertanto, in luogo della proroga può essere assentito il rinnovo della concessione condizionato all'adeguamento dell'impianto, mediante eliminazione dei motivi che lo rendono tollerato ovvero con il trasferimento obbligatorio, entro i due anni successivi alla data del provvedimento del rinnovo condizionato della concessione petrolifera.

Il citato rinnovo condizionato per due anni scaturisce essenzialmente dal fatto di consentire ai titolari di concessioni di impianti carburanti "tollerati" la possibilità, in un arco di tempo ragionevole che si è individuato in un massimo di due anni, di individuare siti idonei al trasferimento e/o alla possibilità di adeguare l'impianto esistente, ove possibile, alla normativa relativa alla sicurezza stradale eliminando le irregolarità che lo rendevano "tollerato".

Pertanto si ritiene che qualora gli Uffici Periferici dell'ANAS comunicino che l'impianto oggetto di richiesta di rinnovo della concessione petrolifera risulti "tollerato" l'Amministrazione abilitata al rilascio di detto rinnovo (Regione o Comune) lo condizioni, **stabilendo il trasferimento obbligatorio nei due anni successivi alla data della notifica del rinnovo condizionato**, pena la revoca della concessione rinnovata.

Ne consegue che, qualora l'intestatario della concessione petrolifera entro i due anni di cui sopra adegui l'impianto alla normativa ANAS in materia di accessi, sia la revoca della concessione che il trasferimento obbligatorio decadono.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE TECNICO
DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Ing. Natale Diego MINA)
F.to: Ing. Natale Diego Mina